

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1313 DEL 13/07/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ASSUNZIONE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI QUATTORDICI TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO (CATEGORIA "D").

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2022    Numero Proposta: 1501/22

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 393 del 10 giugno 2022 è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso per tecnici sanitari di laboratorio biomedico (collaboratori professionali sanitari – categoria "D"), composta di sei candidati idonei;
- la graduatoria del concorso pubblico si è dimostrata incapiente rispetto al maggior fabbisogno di tecnici di laboratorio a tempo indeterminato dell'Azienda (il concorso era stato bandito per la copertura di almeno tredici posti già vacanti all'epoca di indizione delle procedure concorsuali);
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022, con riferimento al fabbisogno di tecnici di laboratorio per il quale l'Azienda dispone delle autorizzazioni al relativo *turn over* si richiamano:

le note dell'Area Sanità e Sociale n. 248129 di prot. del 31 maggio 2021, n. 354238 di prot. del 9 agosto 2021 e n. 559906 di prot. del 30 novembre 2021 (per complessivi quindici posti);

la programmazione dell'acquisizione del personale relativa al primo trimestre del 2022 con la quale è stato altresì autorizzato il *turn over* di altri due tecnici di laboratorio (cfr. la nota di riscontro della programmazione trimestrale trasmessa dall'Area Sanità e Sociale con protocollo n. 11820 dell'11 marzo 2022);

la programmazione relativa al secondo trimestre 2022 con la quale è stato inserito l'ulteriore *turn over* di un tecnico di laboratorio che cessa dal servizio il giorno 1 luglio 2022, riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 268744 del 14 giugno 2022);

- il quindicesimo capoverso della lettera "C" della D.G.R.V. n. 417/2022 prevede che al fine di ridurre i tempi di acquisizione delle risorse umane a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le Aziende sono autorizzate a disporre assunzioni per *turn over* del personale senza necessità di preventiva espressa autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale; tali assunzioni dovranno comunque essere inserite nei piani trimestrali e nell'apposito applicativo regionale;
- con la programmazione riferita al terzo trimestre 2022 (trasmessa all'Area Sanità e Sociale con nota n. 59268 del 30 giugno 2022) è stata inoltre prevista l'acquisizione di altri due tecnici sanitari di laboratorio biomedico a tempo indeterminato a garanzia di due ulteriori *turn over* di prossima cessazione dal servizio (Cesidio IVONE – matricola n. 16697 di cui è prevista la cessazione il giorno 18 luglio 2022; Renata Piazza – matricola n. 11399 – di cui è previsto il pensionamento l'1 ottobre 2022);
- con deliberazione 1168 del 21 giugno 2022 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato di sei tecnici sanitari di laboratorio biomedico (collaboratori professionali sanitari – categoria "D") mediante integrale scorrimento e conseguente esaurimento della graduatoria del concorso pubblico approvata con deliberazione n. 393 del 10 giugno 2022 del Direttore generale dell'Azienda Zero;
- residua pertanto attualmente insoddisfatto il fabbisogno di quattordici tecnici di laboratorio a tempo indeterminato;
- il Direttore sanitario ha indicato che risulta indispensabile e urgente l'acquisizione di tecnici sanitari di laboratorio biomedico a tempo determinato al fine di garantire la regolare erogazione

delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di assistenza nell'attesa della copertura dei posti vacanti;

- per la soddisfazione del fabbisogno di tecnici di laboratorio a tempo determinato l'Azienda ha indetto un apposito avviso pubblico (bando n. 4/2022) con formazione di graduatorie a quattro scadenze intermedie: rispettivamente al 24 febbraio 2022, al 16 marzo 2022, al 25 aprile 2022 e al 4 giugno 2022;

- con precedenti deliberazioni n. 582 del 29 marzo 2022 e n. 1169 del 21 giugno 2022 è stata disposta l'assunzione di tecnici sanitari di laboratorio biomedico a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie dell'avviso pubblico formate in esito alla prima scadenza del 24 febbraio 2022 nonché della seconda scadenza del 16 marzo 2022; si richiamano al riguardo:

la nota n. 29092 di prot. del 30 marzo 2022 di comunicazione dell'assunzione di diciassette tecnici di laboratorio a tempo determinato; soltanto quattro dei candidati interpellati hanno stipulato il contratto di lavoro; tre di essi sono risultati collocati anche nella graduatoria di concorso approvata dall'Azienda Zero e sono stati pertanto assunti a tempo indeterminato con la successiva deliberazione n. 1168/2022 sopra citata;

la nota n. 37893 di prot. del 27 aprile 2022 con la quale l'Azienda ha concesso l'utilizzo della graduatoria ai sensi dell'articolo 64 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 all'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "San Giuseppe Moscati" di Avellino, per il perfezionamento di due assunzioni (riferite alle candidate Maria Cristina Perrone e Amalia Moccia);

le note n. 56941 di prot. del 23 giugno 2022 e n. 60269 di prot. del 4 luglio 2022 con le quali sono stati interpellati i restanti nove candidati collocati nelle graduatorie di avviso pubblico relative alla prima e seconda scadenza; l'interpello non ha dato alcun esito favorevole in quanto nessuno dei candidati ha manifestato la disponibilità all'assunzione entro il termine indicato;

- le suddette due graduatorie intermedie dell'avviso pubblico hanno pertanto esaurito la propria efficacia a seguito dell'integrale scorrimento di tutti i candidati ivi collocati;
- con precedente provvedimento sono state approvate le graduatorie finali di merito relative alla terza e alla quarta scadenza dell'avviso pubblico di cui al bando n. 4/2022 alle quali è pertanto ora possibile attingere per la soddisfazione del fabbisogno di tecnici di laboratorio a tempo determinato sopra evidenziato;
- l'articolo 24, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 maggio 2018 stabilisce che prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, l'Amministrazione invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni;
- l'articolo 58, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 21 maggio 2021 consente che in caso di urgenza il contratto di lavoro possa essere stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente; nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 codice civile il quale prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo di prestazione lavorativa effettuata;
- l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi [ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, alle pubbliche amministrazioni si applica il testo del citato articolo 19, vigente

“anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”, che prevedevano appunto una durata massima di trentasei mesi dei rapporti di lavoro a tempo determinato];

- per l’applicazione degli istituti contrattuali (conteggio delle ferie, conteggio del periodo di preavviso dovuto in caso di dimissioni, ecc.), tenuto conto delle esigenze di servizio e della normativa sopra indicata, si propone che la durata del contratto a tempo determinato per le esigenze sostitutive connesse alla temporanea assenza del titolare, sia fissata in dodici mesi;
- ai sensi dell’articolo 57, commi 7 e 8, del citato C.C.N.L. 21.5.2018 nel contratto individuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito; la durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne e può pertanto consentire l’immissione in servizio del dipendente a tempo determinato fino a trenta giorni prima che si verifichi l’effettiva assenza del dipendente sostituito;
- il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive (articolo 57, comma 10, del C.C.N.L. 21.5.2018);
- nei contratti collegati alla temporanea vacanza di posti a tempo indeterminato (in caso di esaurimento della graduatoria di concorso pubblico nelle more della durata del contratto), è inserita apposita clausola di recesso anticipato con preavviso da parte dell’Azienda ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del C.C.N.L. 21.5.2018, che trova applicazione nel caso di definitiva immissione in servizio di personale a tempo indeterminato che avvenga prima della scadenza del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato in essere; la data di decorrenza dell’immissione in servizio del nuovo personale a tempo indeterminato dovrà pertanto tener conto del termine di preavviso di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato in essere;
- quanto alla spesa recata dal provvedimento di assunzione a tempo determinato di quattordici tecnici sanitari di laboratorio biomedico a temporanea copertura dei posti tuttora vacanti sopra indicati - fino all’immissione in servizio dei nuovi titolari - essa va stimata in complessivi euro 449.959,72 annui (pari a euro 32.139,98 annui per ciascun tecnico di laboratorio), di cui circa 206.250,00 euro gravano per competenza sul bilancio 2022;
- peraltro, nella determinazione della spesa gravante sull’esercizio in corso va tenuto conto dell’impegno già effettuato con la precedente deliberazione n. 582 del 29 marzo 2022 relativa all’assunzione di diciassette tecnici di laboratorio a tempo determinato e delle successive assunzioni disposte con le deliberazioni n. 1168 e n. 1169 del 21 giugno 2022, secondo quanto segue:
  - euro 388.000,00 - spesa preventivata sul bilancio 2022 per l’assunzione di tecnici di laboratorio in forza della deliberazione n. 582/2022;
  - euro 135.550,00 – spesa gravante sul bilancio 2022 in forza delle assunzioni perfezionate o in fase di perfezionamento, di cui:
    - euro 91.300,00 - spesa effettiva sul bilancio 2022 per quattro tecnici di laboratorio a tempo determinato assunti con deliberazione n. 582/2022 (periodo di competenza aprile – dicembre 2022);
    - euro 44.250,00 - spesa effettiva sul bilancio 2022 per sei tecnici di laboratorio a tempo indeterminato assunti con la deliberazione n. 1168/2022 (periodo di competenza luglio – dicembre 2022); la spesa è ridotta alla metà, in quanto tre dei sei tecnici assunti a tempo indeterminato con la deliberazione n. 1168/2022 risultavano già in servizio a tempo determinato e la relativa spesa era già pertanto considerata nella precedente deliberazione n. 582/2022;
- si conferma pertanto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio 2022 rispetto a quanto già preventivato con le deliberazioni n. 582/2022, n. 1168/2022 e n. 1169/2022 in quanto la spesa necessaria all’assunzione di quattordici tecnici di laboratorio a tempo determinato (pari a euro 206.250,00 per la quota di competenza dell’esercizio in corso)

trova già sufficiente copertura nella differenza (pari a euro 252.4050,00) tra la spesa già prevista con la deliberazione n. 582/2022 (euro 388.000,00) e quella effettivamente imputata a seguito del minor numero di assunzioni perfezionate (euro 135.500,00).

Visti:

- l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella formulazione in vigore, che consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato, con le esclusioni contemplate all'articolo 29, per i contratti a termine sottoscritti dal personale sanitario, anche dirigente, del servizio sanitario nazionale;
- gli articoli 24 e 57 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 21.05.2018;
- gli articoli 57 e 58 del medesimo C.C.N.L. che disciplinano il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato;
- la D.G.R.V. n. 417 del 12 aprile 2022 recante "*Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR*";
- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" conclude la propria relazione e, attestata la regolarità dell'istruttoria e la sua compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare, propone al Direttore generale di provvedere sulla richiesta del Direttore sanitario di assunzione di tecnici sanitari di laboratorio biomedico (collaboratori professionali sanitari – categoria "D") mediante contratto di lavoro a tempo determinato a garanzia della regolare erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

1. di assumere, mediante scorrimento dell'ordine di merito delle graduatorie finali relative alla terza e alla quarta scadenza dell'avviso pubblico di cui al bando n. 4/2022, quattordici tecnici sanitari di laboratorio biomedico (collaboratori professionali sanitari - categoria "D"), di cui uno in data non anteriore al 18 luglio 2022 e uno in data non anteriore all'1 ottobre 2022, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata prevista di dodici mesi con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio, al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali

dell'assistenza a fronte delle straordinarie esigenze di servizio derivanti dalla vacanza di posti ovvero dalla temporanea assenza a vario titolo di dipendenti a tempo indeterminato;

2. di dare atto che le assunzioni saranno disciplinate dal contratto individuale di lavoro ai sensi degli articoli 24 e 57 e seguenti del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 21.05.2018;
3. di autorizzare ove occorrendo – a fronte dell'urgenza determinata dalle straordinarie esigenze di servizio - la stipulazione dei contratti individuali di lavoro con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 21 maggio 2021;
4. di delegare la Direzione delle professioni sanitarie al monitoraggio della continuità di servizio dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico a tempo determinato, comunicando con congruo preavviso all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" l'eventuale previsto rientro in servizio dei dipendenti sostituiti o l'eventuale assegnazione di nuovo personale a tempo indeterminato sui posti vacanti temporaneamente coperti da personale a tempo determinato e provvedendo:
  - in caso di permanenza delle esigenze straordinarie di servizio derivante dalla sussistenza di altri posti vacanti o di altro personale temporaneamente assente, a disporre l'assegnazione al dipendente a tempo determinato della sostituzione di altro dipendente, specificando la causa della nuova sostituzione ed il nominativo del nuovo dipendente sostituito (altro posto vacante ovvero altro dipendente temporaneamente assente, rispetto a quello indicato originariamente nel contratto), ferma restando la scadenza di dodici mesi complessivi di durata del rapporto originariamente prevista;
  - in caso di indisponibilità di altri posti connessi alla temporanea assenza di personale o di indisponibilità di altri posti vacanti, a comunicare la prevista data di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato per consentire la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti di risoluzione senza preavviso del contratto a tempo determinato prevista dall'articolo 57, comma 10, del C.C.N.L. 21.5.2018 ovvero di esercizio del diritto di recesso dell'Azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del C.C.N.L. 21.5.2018;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento va preventivata nella somma di complessivi euro 449.959,72 annui (pari a euro 32.139,98 annui per ciascun tecnico di laboratorio), di cui circa 206.250,00 euro gravano per competenza sul bilancio 2022; dall'adozione del provvedimento non derivano tuttavia nuovi oneri a carico del bilancio dell'esercizio in corso in quanto trattasi di spesa già integralmente considerata con le precedenti deliberazioni n. 582 del 29 marzo 2022 e n. 1168 e n. 1169 del 12 giugno 2022;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione nr. 43 del 27.01.2010.